



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

21/2017 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

LISTA TESSERATI				
COGNOME	NOME	TESSERA FIBIS N.	NOME CSB	COMITATO FIBIS
GALOTTA	VITO	FB74A371	A.S.D. LUCA'S CLUB	MILANO
GANESI	GUIDO	FB43A847	GIAMBELLIN O ASD	MILANO
BENPENSANTE	GIOVANNI	FB43A844	FREE TIME ASD	MILANO
CUCCA	SERGIO	FB16A414	GIAMBELLIN O ASD	AVELLINO-BENEVENTO

per rispondere della violazione della violazione in relazione all'art. 1 e 18 del vigente Reg. di Giustizia (come come indicato nell'atto di deferimento che si allega e che fa parte integrante del presente provvedimento), poiché la loro partecipazione ad attività e manifestazioni sportive per conto dell'EPS ACSI alle quali gli stessi tesserati hanno partecipato, pur essendo regolarmente tesserati Fibis, è contraria alle norme regolamentari attualmente vigenti, così come adottate dal Coni e recepite dalla Fibis, e rilevante ai sensi dell'art. 1 e art. 18 reg giustizia vigente;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla verifica compiuta dalla Procura Federale sulla regolarità della manifestazioni sportive svoltesi sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva ACSI settore nazionale bocchette, manifestazioni alle quali avevano partecipato anche diversi atleti tesserati FIBIS.

All'udienza del 20 dicembre luglio 2017 nessuno è comparso per i tesserati.

Tuttavia il Tribunale prendeva atto del mancato riscontro circo la regolare notifica dell'udienza al tesserato Galotta Vito.

Ritenendo inopportuno stralciare le posizioni del presente procedimento, veniva fissata nuova udienza per il 14 febbraio 2018 con ordine di nuova notifica al tesserato Galotta.

All'udienza del 14 febbraio, pur nella regolarità delle notifiche, nessuno era comunque presente.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e, previa riqualificazione dei fatti contestati ex art. 1 e 21 del nuovo Regolamento di Giustizia, chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 1 e mesi 3 per tutti gli incolpati.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Ai tesserati viene contestato di aver costituito e promosso, per conto dell'EPS ACSI, un'attività sportiva agonistica continuativa, in violazione di quanto disposto dalle norme

regolamentari FIBIS ed anzi, in aperta concorrenza rispetto alla Federazione per la quale risultano tesserati.

Infatti il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010 e n. 1525 del 28.10.2014, richiamato espressamente dalle norme federali interne, stabilisce: ruoli e competenze degli EPS (enti di promozione sportiva) rispetto alle specifiche discipline sportive; la natura delle attività promozionali e non agonistiche degli enti; inoltre regola le singole iniziative, volte alla diffusione e alla promozione sportiva, le quali dovranno essere disciplinate attraverso specifiche convenzioni attuative tra EPS e federazioni sportive o discipline sportive associate.

Considerato che ad oggi non esiste alcuna convenzione tra la FIBIS e l'ACSI appare non conforme ai regolamenti vigenti la partecipazione, così come l'attività di promozione od organizzazione, di atleti tesserati FIBIS a manifestazioni organizzate e/o promosse sotto l'egida della predetta organizzazione.

D'altronde i tesserati non hanno fornito alcuna plausibile argomentazione difensiva idonea a elidere il compendio accusatorio.

Invero, gli stessi hanno inviato memoria datata 2 ottobre 2017 con la quale, tuttavia, non negano, anzi confermano, le condotte che gli sono ascritte, ritenendo tuttavia legittimo il loro agire e contestato fortemente l'agire dei dirigenti regionali FIBIS.

Per i motivi sopra esposti non possono essere assolutamente condivise le argomentazioni degli incolpati.

Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene di dover applicare la sanzione di anni 1 e mesi 6 di sospensione da ogni attività federale per tutti gli incolpati, che appare idonea e congrua al disvalore delle condotte contestate ai tesserati.

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione contestata, applica agli incolpati GALOTTA VITO, GANESI GUIDO, BENPENSANTE

**GIOVANNI e CUCCA SERGIO, in atti meglio generalizzati, la sanzione della
sospensione da ogni attività federale per anni 1 e mesi 6.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai
fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 14 febbraio 2018

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri
Avv. Elisa Fabbrini

Avv. Antonio Materia



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



Disciplina Sportiva
Associata al Coni

PROCURA FEDERALE

Procedimento n. 21/2017 R.G. Procura Federale Fibus.

ATTO DI DEFERIMENTO

NEI CONFRONTI DI:

GALOTTA VITO, ██████████ tesserato stagione sportiva 2016/17 presso il csb Luca's Club ASD,
GANESI GUIDO, ██████████ tesserato stagione sportiva 2016/17 presso il csb Giambellino asd;
BENPENSANTE GIOVANNI, ██████████ tesserato stagione sportiva 16/17 presso csb FREE Time asd;
Cucca Sergio, ██████████ tesserato Fibus stagione sportiva 16/17 presso csb Giambellino asd;

Il Procuratore Federale,

-visti e valutati gli atti;

-visto il contenuto dell'art. 6 reg. giustizia Fibus;

-rilevato che la documentazione in atti ha evidenziato quanto segue:

I tesserati in oggetto in epoca anteriore e successiva al mese di luglio 2017, in costanza del loro tesseramento con la Fibus, si sono resi responsabili della costituzione e promozione per conto dell'EPS ACSI settore nazionale bocchette del comitato Acsi Como settore Bocchette, con l'intenzione di svolgere e coordinare sul territorio di riferimento un'attività sportiva agonistica continuativa in concorrenza con quella promossa e gestita dalla Fibus, in violazione delle norme regolamentari attualmente vigenti. In specie il tesserato Ganesi Guido veniva eletto presidente/ responsabile del comitato regionale Acsi Lombardia promuovendo attività concorrenziale alla Fibus della disciplina sportiva bocchette, mentre il Cucca operava in qualità di responsabile del campionato del costituito comitato provinciale Milano Acsi settore bocchette, il Carminati invece all'interno del predetto comitato agiva quale responsabile disciplina sportiva goriziana, il Ganesi anche quale responsabile gare e il Benpensante quale responsabile della comunicazione e classifiche. Invero il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010 e n. 1525 del 28/10/2014, richiamato espressamente dalle norme federali interne, stabilisce: ruoli e competenze degli EPS rispetto alle specifiche discipline sportive; la natura delle attività promozionali e non agonistiche degli enti; inoltre regola le singole iniziative, volte alla diffusione e alla promozione sportiva, le quali dovranno essere disciplinate attraverso specifiche convenzioni attuative tra EPS e federazioni sportive o discipline sportive associate;

-rilevato altresì che i tesserati Ganesi Guido, CARMINATI ANTONELLO (nato il 14/3/60, tesserato Fibus stag. 16/17 csb Giambellino asd), partecipavano alla gare per la classifica Grand Prix promosse dall'Acsi settore bocchette, prima prova Grand Prix Acsi presso Csb Arci Orti Alessandria, seconda prova grand prix acsi presso csb DLF Bergamo, durante la stagione sportiva 16/17 in costanza di tesseramento Fibus, in assenza di convenzione tra la Fibus stessa e l'eps. Acsi.

Considerato che ad oggi non esiste alcuna convenzione tra la Fibus e l'ente ACSI (in particolare la convenzione del 25/9/2014 è scaduta in data 31.12.15) appare assolutamente illecita la condotta dei tesserati Fibus volta ad organizzare attività in contrapposizione e concorrenza con le manifestazioni organizzate e/o promosse sotto l'egida della Fibus.

Considerato quanto sopra le condotte sopra descritte ascrivibili ai tesserati sopra generalizzati costituiscono violazione disciplinare in relazione all'art. 1 e 18 del vigente Reg. di Giustizia, e sono contrarie alle norme regolamentari attualmente vigenti, così come adottate dal Coni e recepite dalla Fibus, e rilevante ai sensi dell'art. 1 e art. 18 reg giustizia vigente.

Ritenute fondate le prove raccolte, non confutati i rilievi accusatori da parte degli incolpati, li deferisce tutti per le incolpazioni in atti descritte e chiede fissarsi udienza disciplinare.

Si notifichi alle parti.

Bologna, il 25/10/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané

